



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Quarta Commissione

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Parere referente congiunto

Proposta di legge n. 13

Al Presidente del Consiglio regionale

e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori Attività Legislativa e Giuridica

Uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza artificiale

In sede referente
Favorevole

Seduta del 14 luglio 2026
A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuito
Gianni Lorenzetti	PD		☒	☒	☐	☐
Claudio Gemelli	FdI		☐	☐	☐	☐
Francesco Casini	CR	Vittorio Salotti	☒	☒	☐	☐
Lidia Bai	PD		☒	☒	☐	☐
Serena Bulleri	FdI		☒	☐	☐	☒
Alessandro Capecchi	FdI		☒	☐	☐	☒
Alessandro Franchi	PD		☐	☐	☐	☐
Massimiliano Ghimenti	AVS		☒	☒	☐	☐
Vittorio Salotti	PD		☒	☒	☐	☐
Chiara La Porta	FdI		☒	☐	☐	☒
Simone Bezzini	PD		☒	☒	☐	☐
Bernard Dika	PD		☒	☒	☐	☐
Vittorio Fantozzi	FdI		☒	☐	☐	☒
Jacopo Maria Ferri	FI		☐	☐	☐	☐
Antonio Mazzeo	PD		☒	☒	☐	☐
Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☒	☐	☒	☐	☐
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art.75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario Seconda Comm.	art. 44	☒	☐	☐	☐	☐
secondario Terza Comm.	art. 44	☒	☐	☐	☐	☐
secondario Quinta Comm.	art. 44	☒	☐	☐	☐	☐

►► segue

Istruttoria

scheda di legittimità	con rilievi	☒	senza rilievi	☐				
scheda fattibilità	con rilievi	☒	senza rilievi	☐				
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☒	non richiesta	☐				
approvato con modifiche	titolo	☒	testo	☒	drafting	☒	sostanziali	☒
proposta di risoluzione collegata	☐							

Note:

La funzionaria
Riccarda Casini



RICCARDA CASINI
15.07.2026 10:30:01
GMT+02:00

Il funzionario
Francesco Dreoni



DREONI FRANCESCO
REGIONE TOSCANA
15.07.2026 10:41:01
GMT+02:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



MARIA CECILIA
TOSETTO
15.07.2026 10:38:44
GMT+02:00

Proposta di legge **n. 13**

Uso responsabile e consapevole dell'Intelligenza artificiale. **Modifiche alla l.r. 57/2024**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Principi e finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Strategia regionale e governance IA

Art. 4 - Linee di intervento regionale

Art. 5 - Soggetti

Art. 6 - Istruzione, orientamento, formazione e lavoro

Art. 7 - Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA

Art. 8 - Osservatorio IA

Art. 9 - Centro di competenza regionale sull'IA

Art. 10 – Presidio degli ambiti strategici dell'innovazione digitale in Toscana. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 57/2024

Art. 11 - Intelligenza artificiale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 57/2024

Art. 12 - Linee guida sull'IA. Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 57/2024

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Norma transitoria

Art. 15 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 3, 28, 97, 113 e **117, commi terzo e quarto** della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4, lettere a), b), c), l), n), n bis), o), s) e z) dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

Vista la raccomandazione UNESCO sull'Etica dell'Intelligenza Artificiale (IA) del 23 novembre 2021;

Vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale);

Visto il libro bianco **“L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino”** dell’Agenzia Italia digitale (AGID) adottato nel marzo 2018;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Visto il parere favorevole condizionato del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2026;

Considerato quanto segue:

1. Il regolamento (UE) 2024/1689 esordisce istituendo un quadro giuridico uniforme per “l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, nonché promuovere l'innovazione” (Considerando 1).
2. Sempre nei considerando iniziali del regolamento (UE) 2024/1689, si legge che è necessario che il quadro giuridico uniforme dell'Unione “istituisca regole armonizzate in materia di IA per promuovere lo sviluppo, l'uso e l'adozione dell'IA nel mercato interno” (Considerando 8) ma che “l'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico” (considerando 5).
3. L'approccio europeo rende quindi consapevoli del significato che può assumere l'utilizzo di questi strumenti, dei loro vantaggi, ma anche dei loro rischi e la necessità conseguente della salvaguardia di alcuni valori fondamentali dato che “le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale (IA) hanno ampiamente rivelato, ormai già da alcuni anni a questa parte, il proprio impatto pervasivo e il proprio potenziale trasformativo delle dinamiche sociali e produttive. L'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori” (Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale 2024-2026);
4. La l. 132/2025 sottolinea che “I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della trasparenza, della spiegabilità ... assicurando la sorveglianza e l'intervento umano” e ricorda, tra l'altro, il “rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza” (art. 3);
5. L'UNESCO ha adottato, all'unanimità dei suoi 193 stati membri, un'importante raccomandazione che si articola in valori e principi, oltre alle modalità per metterli in pratica. E

lo fa suggerendo agli Stati membri compiti concreti in undici aree politiche. Tra le aree di rilevanza generale per la società in cui vengono presentati mandati concreti affinché le politiche raggiungano lo sviluppo e l'uso etico dell'intelligenza artificiale, si ricordano il settore sanitario, la cultura, i pregiudizi di genere, l'educazione e la ricerca, l'ambiente e gli ecosistemi. Per essere certi che lo sviluppo antropocentrico dell'intelligenza artificiale divenga e continui ad essere la norma, sono necessari input da parte di tutti i portatori di interessi: non solo i politici, ma anche le organizzazioni della società civile, le aziende private ed il pubblico in generale.

6. Sempre l'UNESCO ricorda che l'avvento dell'IA può essere benefica od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a seconda di come viene applicata nei paesi con livello di sviluppo diverso; per questo è necessaria una valutazione continua dell'impatto umano, sociale, culturale, economico e ambientale delle tecnologie di IA, in un concetto di sostenibilità come un insieme di obiettivi in continua evoluzione in una serie di dimensioni, come quelli attualmente identificati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
7. **La Strategia del Consiglio d'Europa per l'istruzione 2024-2030 delinea una visione trasformativa per l'istruzione europea, incentrata sul rafforzamento dei valori democratici, sul miglioramento dell'inclusione sociale e sull'adozione responsabile dell'innovazione digitale;**
8. **Il rapporto preliminare del panel scientifico internazionale indipendente sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, pubblicato nel luglio 2026, rileva come gli impatti negativi legati a disinformazione, minacce cibernetiche e violazioni dei diritti umani colpiscano in modo sproporzionato le comunità più vulnerabili e come l'impronta energetica minacci la sostenibilità ambientale, rendendo imperativa l'adozione di quadri giuridici che correggano tali squilibri e promuovano uno sviluppo e un utilizzo responsabili, inclusivi e trasparenti dell'intelligenza artificiale, affinché essa sia rigorosamente orientata al benessere della persona, alla coesione sociale e alla tutela del pianeta;**
9. Anche il libro bianco **“L'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino”** dell'AGID del 2018 sottolinea la sfida **etica** alla base di ogni riflessione in questo campo e sul fatto che va affermato con forza il principio antropocentrico, secondo cui l'IA deve essere sempre messa al servizio delle persone; pone attenzione al tema, fondamentale, delle competenze che è necessario sviluppare nell'epoca dell'IA e lo si fa da due punti di vista: quello dei cittadini e quello del personale della pubblica amministrazione (PA), ricordando non solo i docenti delle scuole di

ogni ordine e grado, ma più in generale chi lavora negli uffici della PA dovrà essere in grado di capire quali strumenti di IA integrare nei propri processi lavorativi e quali proporre ai cittadini. In questo senso, una PA adeguatamente formata può divenire una vera e propria palestra di innovazione;

10. Nella Strategia italiana per l'IA 2024-2026 si legge che per la PA dovranno prevedersi “percorsi di accompagnamento che sappiano prendere atto dell'attuale carenza di competenze professionali dedicate” e che “la trasparenza dei processi, sarà un obiettivo prioritario” ; in generale “L'Italia dovrà promuovere una formazione di elevata qualità, allineata alle nuove competenze richieste per affrontare le sfide che l'Intelligenza Artificiale ci porrà negli anni a venire” e “La Formazione... estrinsecherà una duplice natura, da una parte, definendo azioni ‘pazienti’ che mireranno a diffondere capillarmente competenze e conoscenze; dall'altra, sostenendo azioni che necessitano di tempi più brevi, come quelle legate ai percorsi di reskilling e upskilling”; si parla di “avvicinamento all'IA alla scuola”, “Educazione all'utilizzo degli strumenti di IA”, “Corsi ITS focalizzati sull'IA” “Educazione all'utilizzo degli strumenti di IA”, “didattica diffusa sull'IA nei corsi di laurea universitari” e “potenziamento del dottorato nazionale in IA”.
11. E' quindi in un quadro articolato di fonti e strumenti **nonché di competenze scientifiche presenti sul territorio regionale, a partire dal Centro regionale per la ricerca, la formazione e il trasferimento tecnologico in materia di Big Data & Artificial Intelligence (CBD AI), che aggrega le istituzioni accademiche e gli istituti del Centro nazionale delle ricerche (CNR) attivi su queste tematiche**, che si muove la Toscana, nel rispetto della normativa europea e nazionale; nell'ambito delle competenze legislative regionali questa legge, anche in raccordo e collaborazione con gli organismi statali competenti, agisce per sensibilizzare tutti i residenti ad un uso sotto tutti gli aspetti consapevole dell'IA, per dare alcuni strumenti e abilità alla tutela dei diritti e di conseguenza per il loro esercizio in tutti gli ambiti e per tutti i soggetti interessati, **nonché per favorire lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale in tutti i settori considerati strategici per la Regione Toscana. Con particolare attenzione a forme di IA centrate sulla persona e sulla società, ovvero strumenti volti a potenziare le capacità umane, piuttosto che a sostituirle e favorendo l'interazione umana anche nell'erogazione dei servizi pubblici nel rispetto della normativa statale ed europea**
12. Anche in un'ottica di alfabetizzazione digitale a più livelli a seconda dei soggetti coinvolti, le attività promosse si incentrano soprattutto in attività formative pure negli ambiti dei corsi scolastici, degli istituti di istruzione superiore e delle università toscane, valorizzando e potenziando le competenze dei centri e dei soggetti che agiscono nel mondo del lavoro, pubblico

e privato, e per l'educazione ai diritti di cittadinanza digitale dei residenti (digital skills, digital literacy come richiamate anche dalla Declaration for European Digital Sovereignty 18 November 2025) con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa ai sensi della l.r. 11/2025 e della l.r. 57/2024 e quindi favorendo una distribuzione dei servizi il più capillare possibile.

13. Rientra nell'uso consapevole e corretto delle tecnologie digitali anche il recupero dell'equilibrio tra tempo online e offline per lo sviluppo delle abilità individuali senza l'ausilio della tecnologia e la salvaguardia del benessere psicofisico nell'uso degli smartphone, dei social network e dei relativi algoritmi basati sull'IA, soprattutto per le nuove generazioni.
14. **Anche con questa legge, l'uso dell'IA da parte dell'amministrazione regionale e, per quanto di competenza regionale, nel territorio toscano, deve continuare ad improntarsi ai principi fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 di trasparenza e spiegabilità, equità e non discriminazione, responsabilità umana, protezione dei dati fin dalla progettazione, sicurezza e robustezza dei sistemi, sostenibilità, inclusività, accessibilità e partecipazione. In tale contesto, i benefici organizzativi e i risparmi di tempo derivanti dall'introduzione di sistemi di IA possono rappresentare un'opportunità per rafforzare i servizi a maggior contenuto relazionale, di cura e di prossimità ai cittadini e alle comunità, con particolare attenzione ai territori della Toscana diffusa.**
15. Anche con questa legge l'uso dell'IA da parte dell'amministrazione regionale e, per quanto di competenza regionale, nel territorio toscano, vuole continuare ad improntarsi ai principi fondamentali, previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 di trasparenza e spiegabilità, di equità e non discriminazione, di responsabilità umana, di privacy by design, di sicurezza e robustezza dei sistemi, di sostenibilità, di inclusività e accessibilità e di partecipazione.

Approva la presente legge

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione opera per:

- a) promuovere un uso **e sviluppo** responsabile, trasparente ed etico dell'intelligenza artificiale (di seguito IA), **volto a minimizzare l'impatto energetico e ambientale;**
- b) informare, sensibilizzare e formare ad un'educazione critica all'intelligenza artificiale, intesa come capacità di comprenderne il funzionamento, di valutarne criticamente gli esiti, di coglierne le implicazioni etiche, sociali, lavorative, ambientali e di potere, di conoscere ed esercitare i propri diritti, di scegliere consapevolmente se, quando e come avvalersi dei sistemi di IA, inclusa la facoltà di non avvalersene;**
- c) orientare la condotta degli utenti informando sui casi d'uso, consentiti e non dei sistemi IA, delineare le regole applicative di soluzioni di IA nei servizi offerti dalla pubblica amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alla normativa europea e nazionale;
- d) promuovere le condizioni per la parità di accesso all'uso e alle opportunità offerte dell'IA;
- e) diffondere l'uso dell'IA promuovendola nei territori della Toscana diffusa ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);
- f) favorire lo sviluppo e l'adozione di sistemi innovativi di intelligenza artificiale, promuovendo la creazione di un ecosistema regionale basato su un approccio antropocentrico;**
- g) proteggere da un uso acritico e indifferenziato dell'IA e dalle conseguenze pregiudizievoli per i diritti fondamentali della persona;**
- h) proteggere i bambini e gli adolescenti dalle implicazioni negative sulla relativa crescita e formazione, promuovendo la costruzione di competenze e abilità per un uso inclusivo, consapevole e responsabile.**

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione attua la presente legge in modo conforme al regolamento (UE) 2024/1689 e alla legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e promuove il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali, senza produrre nuovi obblighi per i creatori e gli utenti dei sistemi di IA.

3. Per assicurare parità di diritti nell'uso delle tecnologie, la Regione si adopera per diffondere l'uso dell'IA ai soggetti svantaggiati in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità, **adottata** a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (**Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità**).

4. Ai sensi della presente legge per sistema IA si intende quanto definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale, sia del Consiglio regionale;
 - b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
 - c) **alle aziende e agli altri** enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
2. Per **le aziende e gli altri** enti del SSR la presente legge si applica per ciò che concerne il principio della trasparenza e tracciabilità per gli utenti sull'utilizzo di sistemi IA certificati e validati durante un percorso di cura ed in relazione ai contenuti della formazione.
3. La presente legge si applica agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché a ogni altro soggetto pubblico e privato che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione; tale applicabilità avviene nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle modalità organizzative di ciascuno e previa stipula di una convenzione concordata e sottoscritta nell'ambito della Rete telematica regionale Toscana (RTRT) di cui agli articoli 17 e 18 della **legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009)**;

4. La Regione collabora con soggetti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità della presente legge anche mediante l'Osservatorio **IA** di cui all'articolo 8 e il Centro di competenza **regionale sull'IA** di cui all'articolo 9.

Art. 3

Strategia regionale e governance IA

1. La Giunta regionale delinea periodicamente la Strategia regionale IA che definisce:
- a) il modello di governance IA e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi riconducibili all'azione della Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della **l.r. 57/2024**;
 - b) le risorse da destinare alle università e ai centri di ricerca per le attività, anche di tipo scientifico, realizzate nell'ambito del Centro di competenza di cui all'articolo 9;
 - c) i contenuti delle attività formative coerenti con la presente legge;
 - d) gli ambiti e le modalità di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5;
 - e) le azioni specifiche per i territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 11/2025;
 - f) le sperimentazioni da promuovere nel periodo di riferimento mediante regulatory sandboxes ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 57/2024;
 - g) gli indirizzi per l'accesso, il coordinamento e l'utilizzo di infrastrutture digitali adeguate allo sviluppo e all'uso responsabile dei sistemi di IA, anche attraverso il raccordo con iniziative nazionali ed europee in materia di innovazione digitale, gestione dei dati, capacità di calcolo e intelligenza artificiale.**
2. La strategia regionale del comma 1:
- a) è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali e non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia;
 - b) è redatta dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA anche coordinandosi con gli organi della RTRT, con il supporto dell'Osservatorio di cui all'articolo 8, del Centro di competenza di cui all'articolo 9 e del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);**

- c) è elaborata previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;**
- d) si sviluppa in coerenza con le azioni regionali di cui all'articolo 8 della l.r. 57/2024 e con la promozione regionale delle regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi IA affidabili e sicure previste dall'articolo 6, comma 1, lettera i) della medesima l.r. 57/2024;**

3. La Strategia è approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dall'assegnazione. In assenza di parere nei termini, la Giunta può procedere all'approvazione.

Art. 4

Linee di intervento regionale

1. La Regione orienta la propria azione, in particolare, alle seguenti linee di intervento:

- a) uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall'utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie;**
- b) formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i centri per l'impiego, le università, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali;**
- c) favorire la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza di cui all'articolo 9, per lo sviluppo e l'adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale;**
- d) promuovere le condizioni per favorire l'attrazione di investimenti nazionali e internazionali nel settore dell'IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali;**

- e) tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività nonché degli interessati coinvolti dall'uso dell'IA mediante le attività dell'Osservatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- f) mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell'ottica di uso informato e critico di questi sistemi, con particolare riferimento alle categorie di soggetti vulnerabili;
- g) favorire l'uso equilibrato dei tempi di connessione e di disconnessione con particolare riferimento alla promozione del benessere psicofisico, integrità cognitiva nei luoghi di lavoro;
- h) favorire l'uso equilibrato di tempi di connessione e di disconnessione per lo sviluppo di capacità creative, relazionali e organizzative con particolare riferimento ai minori di età;
- i) favorire lo sviluppo, l'adozione e la sperimentazione consapevoli e responsabili di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.

2. La Regione può avvalersi della collaborazione delle università e centri di ricerca presenti in Toscana per la specificazione degli ambiti delle linee di intervento di cui al comma 1 e monitora la salvaguardia dei principi della presente legge in tutto il territorio regionale.

3. Nell'attuazione degli interventi la Regione si avvale dei soggetti di cui all'articolo 5 e assicura particolare attenzione alle persone vulnerabili e alla riduzione dei divari digitali e di genere.

Art. 5

Soggetti

1. La Regione promuove l'utilizzo dei centri di facilitazione digitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della **l.r. 57/2024** in sinergia con le reti dei centri per l'impiego anche per le seguenti attività:
 - a) attività di formazione all'uso corretto dei sistemi di IA;
 - b) migliorare il livello di conoscenza e fruizione dei servizi online della pubblica amministrazione;

- c) la ricezione e la gestione delle segnalazioni degli utenti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) **della presente legge.**

2. La Regione indirizza altresì verso l'utilizzo degli sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) per la tutela e l'orientamento della cittadinanza all'uso corretto dei sistemi di IA;

3. I centri per l'impiego orientano i lavoratori verso percorsi formativi per l'apprendimento all'uso dei sistemi IA e per la loro riqualificazione al fine di promuovere una adeguata collocazione o ricollocazione lavorativa rispetto all'introduzione della IA negli ambienti di lavoro. La Regione conforma alla presente legge i bandi per le agenzie formative ed i formatori accreditati per la formazione erogata con i contributi regionali.

4. I responsabili della transizione digitale degli enti di cui all'articolo 2 collaborano con la Regione per l'attuazione della presente legge nelle proprie amministrazioni anche mediante la rete regionale dei responsabili per la transizione digitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 57/2024.

5. La Regione può avvalersi della collaborazione del Centro di **competenza** di cui all'articolo 9 per l'implementazione delle azioni della presente legge.

6. Per le finalità della presente legge, la Regione collabora e si raccorda con:

- a) il Consorzio Metis di cui all'articolo 19 della l.r. 57/2024;
- b) gli enti locali della Toscana e le loro società "in house" e partecipate operanti nelle materie inerenti la cittadinanza digitale.

Art. 6

Istruzione, orientamento, formazione e lavoro

1. Nell'esercizio delle proprie competenze ed in coerenza con i contenuti **dell'articolo 4**, la Regione promuove:

- a) l'inserimento di moduli e attività formative specifiche nell'ambito dei percorsi di cui alle figure **professionali** nazionali **formate** dagli istituti tecnologici superiori e nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) l'inserimento di corsi e attività formative nell'ambito dei percorsi di formazione professionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), resi disponibili attraverso il catalogo disciplinato dall'articolo 16 della medesima legge;
- c) l'inserimento di moduli nell'ambito di corsi di laurea e l'attivazione di percorsi specialistici sull'utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari, **nel rispetto dell'autonomia delle università**;
- d) percorsi di formazione professionale all'uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell'ambito delle nuove tecnologie;
- e) iniziative per gli insegnanti e per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado anche per l'uso **critico e consapevole** degli smartphone e dei social network;
- f) iniziative per gli studenti di ogni ordine e grado concernenti l'uso responsabile e sicuro di sistemi di IA e servizi digitali;**
- g) iniziative con i formatori concernenti l'uso consapevole e sicuro dei sistemi di IA e servizi digitali, tra cui piattaforme social network, al fine di consentire loro di esercitare efficacemente l'attività di supervisione e cura e formazione dei discenti affidati;**
- h) attività di formazione per gli addetti ai centri di facilitazione digitale e per gli strumenti di tutela degli utenti;
- i) il supporto per le attività formative rivolte ai dipendenti pubblici nell'ambito delle iniziative e risorse per la formazione dei rispettivi dipendenti e consulenza alle aziende private con sede operativa in Toscana;
- j) l'uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria;
- k) la valutazione consapevole dell'uso di strumenti di IA nell'orientamento al lavoro, alla formazione professionale e nell'incontro domanda e offerta di lavoro a favore di cittadini e imprese;**
- l) l'uso di strumenti di IA per l'analisi e la gestione delle competenze dei cittadini e dei lavoratori, al fine di migliorare i processi formazione, rafforzare l'efficacia dell'incontro tra domanda e offerta, ridurre il disallineamento tra competenze richieste e disponibili;
- m) divulgazione e iniziative rivolte a membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Nell'ambito di progettualità statali o europee, la Regione, mediante accordi con le università toscane, può finanziare borse di dottorato e può cofinanziare corsi di studio nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 7

Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA

- 1. La Giunta regionale su proposta dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 e sentito il Centro di competenza di cui all'articolo 9, approva la Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA.**
- 2. La Carta enuncia in forma sintetica e accessibile, negli ambiti di applicazione della presente legge e nel rispetto della l. 132/2025, i diritti delle persone nei loro rapporti con i sistemi di IA, tra i quali:**
 - a) essere informati in modo chiaro e preventivo sull'utilizzo di un sistema di IA;**
 - b) decisione amministrativa non esclusivamente automatizzata;**
 - c) spiegazione comprensibile della logica del sistema IA utilizzato;**
 - d) reclamo e riesame anche con intervento umano, ove previsti dalla normativa in vigore, mediante le procedure di cui all'articolo 8, comma 4;**
 - e) protezione dei dati personali.**
- 3. La Carta è pubblicata sul portale istituzionale della Regione, diffusa presso i centri di facilitazione digitale e gli sportelli dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 e tradotta nelle principali lingue parlate sul territorio regionale.**
- 4. La Carta è approvata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.**

Art. 8

Osservatorio IA

- 1. È istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio sull'IA di seguito denominato Osservatorio.**
- 2. Sono membri dell'Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:**

- a) **quattro** esperti dipendenti della Regione designati dalla **direzione della Giunta regionale competente in materia di IA**;
- b) **sei** esperti designati dal Consiglio regionale;
- c) **quattro** esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), **di cui due per i comuni, uno per le province e uno per la Città metropolitana di Firenze**;
- d) un membro designato dal Centro di competenza di cui all'articolo 9;
- e) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui alla **L.r. 9/2008**;
- f) un membro designato dal CORECOM**;
- g) un membro designato dal Consiglio **nazionale** delle ricerche (CNR), previa intesa, tra gli appartenenti alle strutture scientifiche del CNR con sede in Toscana;
- h) un rappresentante delle imprese del settore tecnologico designato **dalle associazioni imprenditoriali**;
- i) un rappresentante della sanità designato **dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di sanità**;
- j) un rappresentante designato da ciascuna delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. L'Osservatorio:

- a) formula indirizzi per le linee guida di cui all'articolo **15 bis della l.r. 57/2024** e ne propone aggiornamenti;
- b) riceve ed esamina le segnalazioni degli utenti sul rispetto in Toscana dei diritti connessi all'uso dell'IA;
- c) collabora con organismi nazionali ed europei in materia di governance dell'IA;
- d) monitora l'attuazione della presente legge, con il supporto dell'ufficio regionale di statistica che può avvalersi anche dell'Istituto regionale per la programmazione economica (**IRPET**);
- e) si coordina, per gli adempimenti di competenza comune, con **la** RTRT.

4. Nelle attività inerenti **alle** segnalazioni degli utenti di cui **alla** lettera b) **del** comma 3, l'Osservatorio:

- a) può attivare collaborazioni con il Difensore civico regionale nelle modalità consentite dalla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale);
- b) formula raccomandazioni alla Giunta e al Consiglio regionale;
- c) indirizza l'utente per l'eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l'esito;

- d) indica alla direzione competente della Giunta regionale le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni;
 - e) approva un disciplinare per la selezione dei casi da prendere in esame ed il coinvolgimento dei centri di facilitazione digitale.
5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborsi, indennità o gettoni di presenza. Per la nomina dei membri dell'Osservatorio non si applica la legge 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fatta salva l'applicazione degli articoli 8, 10, **11, 12, 13, 14**, commi 3 e 4, 15, 16, 17 eccettuato il secondo periodo del comma 2, articolo 18.
6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione con i responsabili della transizione digitale degli enti di cui all'articolo 2, dei settori competenti dell'amministrazione regionale e del supporto tecnico scientifico del Centro di competenza **di cui all'articolo 9**.
7. L'Osservatorio si insedia con la nomina della maggioranza dei membri e la Giunta regionale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, le modalità di supporto tecnico amministrativo e definisce le modalità tecniche e organizzative del monitoraggio inclusi gli strumenti, gli indicatori e i flussi informativi.

Art. 9

Centro di competenza regionale sull'IA

1. **Per le finalità della presente legge, il Centro di competenza regionale di cui all'articolo 24 della l.r. 57/2024, valorizzando le esperienze già maturate nel settore dell'IA, persegue l'aggregazione delle università toscane e degli istituti del CNR operanti sul territorio regionale nelle materie d'interesse. Il Centro promuove lo svolgimento delle seguenti attività:**
- a) ricerca interdisciplinare su IA con applicazioni agli ambiti della presente legge;
 - b) supporto ed indirizzo scientifico nella definizione dei contenuti dei percorsi di istruzione, orientamento e formazione previsti dall'articolo 6;**
 - c) valutazioni su sperimentazioni di applicazioni di IA;
 - d) divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza;
 - e) supporto alle strutture competenti per l'attuazione della presente legge.

2. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, il Centro opera per lo scambio di dati anonimi e aggregati con gli organismi di ricerca toscani per finalità di studio e ricerca scientifica sull'IA.

Art. 10

Presidio degli ambiti strategici dell'innovazione digitale in Toscana

Modifiche **all'articolo 7** della l.r. 57/2024

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della **legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009)** è inserito il seguente comma:
“2 bis. La Giunta regionale approva una Carta dei servizi per i centri di facilitazione digitale al cui rispetto subordina l'erogazione di contributi, nell'ambito delle risorse disponibili.”.

Art. 11

Intelligenza artificiale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 57/2024

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente:
“d bis) opera per la qualità, interoperabilità e autonomia tecnologica, promuovendo soluzioni digitali interoperabili, sicure e sostenibili, fondate sulla portabilità dei dati, sull'adozione di standard aperti e sull'integrazione tra sistemi e piattaforme diverse, anche al fine di favorire la cooperazione tra enti, l'efficienza della spesa pubblica, l'accesso a infrastrutture digitali adeguate e l'autonomia tecnologica del sistema regionale;”;
2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 57/2024 è aggiunta la seguente:
“d ter) promuove un'adozione dell'intelligenza artificiale che abbia come obiettivo il miglioramento del benessere collettivo e dei servizi pubblici grazie all'efficientamento dei processi e dei servizi derivanti dall'utilizzo di questa tecnologia.”.

Art. 12
Linee guida sull'IA
Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 57/2024

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 57/2024 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis
Linee guida sull'IA

- 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida nazionali, elabora linee guida sull'uso dell'IA secondo i principi della legge ... 2026, n. ... (Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Modifiche alla l.r. 57/2024).**
- 2. Le linee guida possono contenere parti semplificate per l'orientamento degli utenti residenti all'uso dei sistemi IA secondo i principi della l.r. .../2026.**
- 3. La Giunta regionale approva le linee guida nel rispetto degli indirizzi dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 della l.r./2026. Le linee guida sono:**
 - a) elaborate mediante attività di collaborazione e confronto con i portatori di interesse, le università degli studi e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana ed il Centro di competenza di cui all'articolo 9 della l.r. .../2026 e previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative;**
 - b) aggiornate periodicamente;**
 - c) diffuse in modo capillare in formato elettronico ed anche in forma semplificata per raggiungere il maggior numero di residenti anche non utenti dei sistemi di IA nelle parti di cui al comma 2.**
- 4. Le linee guida elaborate ai sensi del comma 3:**
 - a) forniscono indirizzi agli enti di cui all'articolo 2 della l.r. .../2026 sull'utilizzo dei sistemi IA;**
 - b) costituiscono supporto per l'elaborazione di strumenti di autoregolazione dell'uso dell'IA da parte di operatori privati con**

- sede in Toscana ed in particolare per l'adozione consapevole e responsabile di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana;
- c) si coordinano con la Carta toscana dei diritti digitali nell'era dell'IA di cui all'articolo 7 della l.r./2026;
- d) possono contenere orientamenti a supporto della adozione della IA da parte di soggetti pubblici e privati in Toscana anche nel contesto degli incontri degli operatori del settore per lo sviluppo di soluzioni innovative (hackathon civici) e per la promozione di un procurement pubblico in linea con le strategie europee e nazionali”.

Art. 13

Clausola valutativa

- 1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati ottenuti nelle attività di orientamento degli utenti e promozione dell'uso responsabile e consapevole dell'IA.**
- 2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione dello stato di attuazione della presente legge, in coordinamento con l'Osservatorio di cui all'articolo 8 e il Centro di Competenza di cui all'articolo 9, che documenta e descrive:**
 - a) il numero, la distribuzione sul territorio e le caratteristiche dei destinatari degli interventi, il grado di soddisfazione per i servizi erogati tramite i centri di facilitazione digitale e le fonti finanziarie associate alla strategia regionale sull'IA;**
 - b) le attività svolte, negli ambiti di attuazione della presente legge, dai centri di facilitazione digitale di cui all'articolo 3 della l.r. 57/2024, dal Consorzio Metis di cui all'articolo 19 della l.r. 57/2024, dal Centro di competenza di cui all'articolo 9, e dall'Osservatorio di cui all'articolo 8 della presente legge, nonché le sperimentazioni promosse mediante regulatory sandboxes, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 57/2024;**
 - c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 e sulla base delle risposte pervenute, un quadro informativo di sintesi sui sistemi di IA adottati o sperimentati nei rispettivi processi e servizi, con indicazione delle finalità perseguite, dei processi**

amministrativi interessati, della classificazione del livello di rischio ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, delle eventuali valutazioni di impatto effettuate e delle modalità di sorveglianza umana adottate;

- d) sulla base degli elementi conoscitivi disponibili, l'evoluzione a livello regionale degli effetti derivanti dall'introduzione dei sistemi di IA sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle competenze nei settori pubblico e privato;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.”.

Art. 14

Norma transitoria

1. La strategia regionale IA è redatta con il supporto dell'Osservatorio **di cui all'articolo 8** e del Centro di competenza **di cui all'articolo 9** solo quando sono costituiti.
2. Le linee guida **di cui all'articolo 15 bis della l.r. 57/2024** sono elaborate in collaborazione con il Centro di competenza **di cui all'articolo 9** e con il parere dell'Osservatorio **di cui all'articolo 8** solo quando sono costituiti.

Art. 15

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proposta di legge 13

Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. **Modifiche alla l.r. 57/2024**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTESTO

Già da alcuni anni a questa parte L'Intelligenza Artificiale (IA) sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo e le modalità con cui produciamo valore in tutti i settori.

In un quadro articolato di fonti e strumenti e nel rispetto della normativa europea e nazionale; nell'ambito delle competenze legislative regionali, si rende necessario promuovere l'uso responsabile, trasparente e consapevole dell'Intelligenza Artificiale, in una fase di progressiva adozione e, al contempo, si necessita di incrementare la consapevolezza e la sensibilizzazione degli utenti sui rischi e sui vantaggi derivanti dall'uso di soluzioni di IA. Inoltre si richiede una PDL che intenda delineare i casi d'uso consentiti e le regole applicative delle soluzioni AI, garantendo la parità di accesso all'uso e alle opportunità offerte dall'IA.

Più in dettaglio la normativa europea e nazionale in tema è caratterizzata dal Regolamento (Ue) 2024/1689 (c.d. "AI Act") che istituisce un quadro giuridico uniforme e armonizzato per "l'immissione sul mercato, la messa in servizio, l'uso e la promozione di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione.

La presente Proposta di Legge consente alla Regione Toscana di dotarsi di un quadro normativo chiaro e strutturato per l'adozione dell'intelligenza artificiale, valorizzando gli investimenti già effettuati in materia di innovazione digitale e ponendo le basi per un uso etico e responsabile delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini e del territorio. In particolare essa si propone di promuovere un'adozione responsabile e trasparente delle tecnologie di intelligenza artificiale, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici. Inoltre nel solco degli interventi già previsti dalla L.R. 57/2024 ("Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009") muove in direzione di una più efficace azione di rimozione del divario digitale esistente (c.d. "*digital divide*"), mirando a facilitare, anche mediante il ricorso a soluzioni AI nella PA, un più immediato ed efficace accesso ai servizi a favore della cittadinanza.

L'assenza di nuovi oneri finanziari e l'utilizzo di strutture e risorse già esistenti rendono la proposta sostenibile e immediatamente attuabile, mentre il coinvolgimento degli enti del territorio e del mondo della ricerca garantisce un approccio partecipativo e scientificamente fondato.

In Italia la legge 132/2025 sottolinea che "I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo",

L'UNESCO ha adottato, all'unanimità dei suoi 193 stati membri, un'importante raccomandazione che si articola in valori e principi, oltre alle modalità per metterli in pratica, ricordando in particolare che l'avvento dell'IA può essere benefica od ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità a seconda di come viene applicata.

Anche il Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale dell'Agid del 2018 sottolinea la sfida Etica alla base di ogni riflessione in questo campo. Nella Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale 2024-2026 si legge che, per le pubbliche Amministrazioni, dovranno prevedersi “percorsi di accompagnamento che sappiano prendere atto dell'attuale carenza di competenze professionali dedicate”.

Vengono ripresi anche principi e raccomandazioni suggerite dalle Linee guida europee [in particolare Ethics Guidelines for Trustworthy AI (2019), The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (2020), White Paper on Artificial Intelligence (2020), The Ethics of Artificial Intelligence: Issues and Initiatives (2020), Robustness and Explainability of Artificial Intelligence (2020), Review of the Coordinated Plan on Artificial Intelligence (2021)] per orientare l'uso responsabile e consapevole, nel rispetto dei principi etici fondamentali che sovrintendono lo sviluppo e l'implementazione dell'IA, con particolare riferimento ai valori dell'Unione Europea.

Infine, si rappresenta che di recente sono state approvate le “Linee guida per l'adozione e l'uso corretto e consapevole di soluzioni d'Intelligenza artificiale in Toscana ai sensi dell'articolo 8 della Legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57”.

OBIETTIVI

La presente proposta di legge, in particolare, è finalizzata a promuovere un uso responsabile trasparente ed etico dell'IA, delineando i casi d'uso consentiti e le regole applicative che sovrintendono l'utilizzo delle soluzioni AI nei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione regionale. Ulteriore obiettivo sotteso è l'attività di informazione e sensibilizzazione all'uso consapevole sui rischi e sui vantaggi derivanti dal ricorso a strumenti di IA. Per garantire inoltre la parità di accesso all'uso la Regione si adopera per diffonderne l'uso, anche mediante progetti mirati ad includere e favorire i soggetti svantaggiati.

La Regione è chiamata nello specifico a elaborare linee guida per i soggetti pubblici e privati, a creare e potenziare presidi per la facilitazione digitale, a svolgere l'attività di controllo sul rispetto e la concreta attuazione, nel territorio regionale, dei principi e degli interventi definiti dalla presente legge.

La PDL si propone di garantire un'adeguata formazione e conoscenza sul corretto utilizzo di tali strumenti, avendo riguardo anche alla consapevolezza di risvolti etici e delle implicazioni sulla tutela dei dati personali connessi all'uso dei sistemi IA, anche mediante attività divulgativa all'utilizzo di sistemi di IA, con attenzione ai profili di trasparenza, privacy e supervisione umana, nonché di rispetto dei principi di equità di sostenibilità e responsabilità.

La Regione pertanto promuove un uso responsabile e consapevole degli strumenti IA, rispettoso dei diritti dei cittadini, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia, in

particolare in relazione al diritto degli stessi ad essere informati in modo chiaro, tempestivo ed accessibile sulle modalità di utilizzo degli strumenti AI, ad ottenere una spiegazione esaustiva delle decisioni basate sui sistemi di IA, che producano effetti giuridici o incidano significativamente sui loro diritti; il diritto a richiedere ed ottenere l'intervento umano tutte le volte in cui la decisione finale è basata esclusivamente sul trattamento automatizzato (c.d. "diritto all'intervento umano"); il diritto della persona a non esser discriminata da sistemi di intelligenza artificiale (c.d. "diritto alla non discriminazione"); infine, il diritto della persona a richiedere la cancellazione dei propri dati personali utilizzati per l'addestramento o il funzionamento dei sistemi IA, quando i dati utilizzati non siano più necessari, quando i dati siano stati utilizzati illecitamente, ovvero quando sia stato revocato il consenso o sussista un obbligo legale di cancellazione (c.d. "diritto all'oblio algoritmico"). Al contempo la Regione, mediante tale proposta di legge, intende tutelare i cittadini toscani dai rischi associati all'uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, riconoscendo ad essi gli strumenti utili per l'esercizio delle azioni collettive finalizzate a tutelare i loro diritti e gli interessi della comunità (ad. es. Diritto di contestazione). Infine, la Regione si propone di tutelare i cittadini, dando attuazione al diritto alla disconnessione e al non utilizzo della rete internet anche per il benessere psicofisico e lo sviluppo autonomo delle capacità creative.

La Regione con la PDL si avvale delle strutture e della collaborazione dei Centri di facilitazione digitale per ridurre il gap di conoscenza ("Digital divide") anche in ambito AI, nonché quali strumenti di raccordo con il territorio per consentire alla cittadinanza il pieno esercizio del diritto di contestazione e di segnalazione per eventuali violazioni dei principi che governano l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale, riconoscendo agli stessi la funzione di un controllo di primo livello sulle istanze di segnalazioni effettuate, con riserva di trasmettere all'osservatorio di cui all'articolo 8 della PDL, quelle meritevoli di una più approfondita valutazione e di un più efficace controllo (controllo di secondo livello).

La PDL prevede inoltre l'istituzione di un apposito Osservatorio regionale sull'uso dell'intelligenza artificiale consapevole e responsabile al quale è demandata l'attività di monitoraggio sull'attuazione concreta della presente legge e la formulazione di indirizzi per l'uso consapevole e responsabile dell'IA e alla formulazione di raccomandazioni alla Giunta e al Consiglio regionale.

E' prevista inoltre la costituzione di un apposito Centro di competenza regionale, dedicato in particolare allo studio delle connessioni tra Intelligenza artificiale, benessere psicofisico e diritto al felicità digitale, al quale sono chiamati ad aderire le università e gli organismi di ricerca toscani per l'attività di supporto scientifico e metodologico nell'adozione, implementazione ed uso consapevole delle soluzioni IA, nonché per le attività di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione della cittadinanza.

Articolo 1: si individuano i principi e le finalità

Articolo 2: ambito di applicazione, le disposizioni della presente legge circa l'uso responsabile delle soluzioni AI si applicano anche all'uso dell'IA nelle strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

Articolo 3: strategia regionale e governance IA. Il coinvolgimento del CORECOM nell'elaborazione della Strategia regionale e governance IA è necessaria per le competenze ed il ruolo che svolge. Inoltre, la scelta della approvazione della Strategia previo parere della Commissione consiliare competente rende necessaria anche l'introduzione di un termine per l'espressione del parere. L'articolo emendato introduce specifiche a livello di elaborazione

documentale senza comportare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Le attività del CORECOM e della Commissione consiliare rientrano nell'esercizio delle competenze istituzionali ordinarie delle strutture citate pertanto non richiedono risorse finanziarie, umane e strumentali aggiuntive.

Articolo 4: la pdl individua le linee di intervento regionali, volte ad una maggiore puntualizzazione delle specificità degli interventi da promuovere nonché ai criteri ispiratori e al loro ambito.

In particolare, la lettera a) un uso consapevole e tutela dei diritti, attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e supporto rivolte alla cittadinanza, ai lavoratori, ai consumatori, agli utenti dei servizi pubblici e ai soggetti interessati dall'utilizzo di sistemi di IA, con particolare attenzione alla conoscenza dei rischi, delle opportunità, delle modalità di esercizio dei diritti e alla prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie.

La lettera b) una formazione e sviluppo delle competenze, mediante percorsi formativi adattati alle diverse fasce di età e ai diversi contesti educativi, lavorativi e professionali, incluse le scuole di ogni ordine e grado e i Centri per l'impiego, le università, al fine di rafforzare conoscenze, abilità e competenze per un utilizzo critico, sicuro e responsabile dei sistemi di IA e dei servizi digitali.

La lettera c), favorire la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione mediante la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici e soggetti privati, anche attraverso il Centro di competenza regionale di cui all'articolo 9, per lo sviluppo e l'adozione di sistemi innovativi di IA basati su un approccio antropocentrico, capaci di potenziare le capacità delle persone e di contribuire allo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio regionale.

La lettera d), la promozione delle condizioni per favorire l'attrazione di investimenti nazionali e internazionali nel settore dell'IA, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle infrastrutture regionali.

La lettera e), la tutela dei diritti e degli interessi delle comunità e collettività nonché degli interessati coinvolti dall'uso dell'IA mediante le attività dell'Osservatorio ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

La lettera f), il mantenimento delle abilità e competenze individuali e di gruppo necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa anche senza l'ausilio di sistemi di IA e delle tecnologie digitali, ed allo sviluppo di nuove capacità necessarie alla individuazione e distinzione di contenuti prodotti dall'IA, anche nell'ottica di uso informato e critico di questi sistemi.

La lettera g), favorire l'uso equilibrato dei tempi di connessione e disconnessione per i diritti del lavoro, per confini definiti tra utilizzo e non utilizzo della rete internet anche per il benessere psicofisico, l'integrità cognitiva e lo sviluppo autonomo delle capacità creative e la socialità con particolare riferimento ai minori fino a sedici anni.

La lettera h), favorire l'adozione consapevole e responsabile di sistemi di IA da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede operativa in Toscana.

Articolo 5: soggetti. La previsione dell'articolo 4 comporta la necessità di inserire gli sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti tra i soggetti attuatori degli interventi da essa previsti. L'articolo non prevede nuovi interventi ma si concretizza nell'indirizzare l'azione dei

già costituiti sportelli delle associazioni dei consumatori verso i principi della tutela e orientamento della cittadinanza nell'uso dell'AI.

Articolo 6: nell'articolo rubricato "Istruzione, orientamento, formazione e lavoro" sono state introdotte **disposizioni circa la promozione delle iniziative formative per gli studenti estendendola all'uso responsabile e sicuro di sistemi di IA e servizi digitali, prima non prevista; e disposizioni rivolte ai soggetti che fanno formazione sull'IA, necessarie per dare sostanza e qualità alle iniziative nel campo della formazione ed indirizzarle secondo i principi della presente legge.**

Articolo 7: La Carta toscana dei diritti nell'era dell'IA, è uno strumento di soft law senza oneri; assolve funzioni allo stesso tempo "pedagogiche" e di comunicazione, anche con effetti indiretti di accountability sulle stesse strutture regionali. Il "diritto" di reclamo e riesame si esercita tramite le competenze dell'Osservatorio e nell'ambito di quanto previsto dalle fonti competenti sulla disciplina in materia.

L'introduzione della Carta non comporta alcun onere nuovo ed aggiuntivo a carico del bilancio regionale in quanto consiste nella predisposizione di un documento di indirizzo e divulgazione elaborato dalle competenti strutture della Giunta regionale nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Le attività di elaborazione, aggiornamento e diffusione del documento sono pertanto svolte mediante le risorse umane e strumentali già disponibili presso l'Amministrazione regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8: istituzione di un Osservatorio sull'IA presso la Giunta regionale.

Articolo 9: il Centro di competenza regionale sull'IA **valorizza le esperienze già maturate nel settore dell'IA, persegue l'aggregazione delle università toscane e degli istituti del CNR operanti sul territorio regionale. Si inserisce tra le attività che promuove il centro di competenza anche il supporto ed indirizzo scientifico nella definizione dei contenuti dei percorsi di istruzione, orientamento e formazione previsti dall'articolo 6.**

Articolo 12: si ritiene opportuno inserire le linee guida sull'IA nell'ambito della L.r. 57/2024 che già prevede le linee guida sull'IA; la previsione declina contenuti e finalità delle linee guida ed ha carattere regolatorio e non prevede pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 13: si introduce una clausola valutativa. Essa descrive in modo puntuale le attività svolte dalla Giunta che devono essere "rendicontate" all'assemblea legislativa; è un adempimento che deriva dallo Statuto perché sia le commissioni che l'aula possano adeguatamente svolgere le proprie indefettibili funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La clausola valutativa, infatti, disciplina esclusivamente le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione della legge mediante la trasmissione periodica di una relazione al Consiglio regionale. Le attività di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni sono svolte

dalla Giunta regionale nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, in coordinamento con l'Osservatorio sull'IA e il Centro di Competenza regionale, già istituiti dalla presente legge, si tratta di attività ricognitiva realizzata mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Anche con riferimento alla specifica previsione di cui al comma 2, lettera d), la relazione si limita a restituire gli elementi conoscitivi disponibili, senza introdurre autonome attività di rilevazione e, quindi, senza determinare oneri aggiuntivi di qualsivoglia natura.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale.

Modifiche alla l.r. 57/2024

Tipologia degli effetti finanziari determinati dalla proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

A prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015 e art. 30, comma 6, L. 196/2009)

B prevede spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera b) L. 196/2009)

C prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera a) L. 196/2009)

D prevede altri automatismi di spesa (spese per adeguamento al fabbisogno) (art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015 e art. 21, comma 5, lettera c) L. 196/2009)

E varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Oneri previsti

- complessivi EuroNessuno aggiuntivo
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi/titoli:

Imputazione al bilancio (Missione / Programma / Titolo)	Anno	Anno	Anno	Totale
1 Totale				

- spesa annua a regime: ...Nessuna aggiuntiva.....
- oneri di gestione:Nessuno aggiuntivo.....

- Analisi qualitativa

La PdL mira a promuovere l'uso responsabile, consapevole, sostenibile, etico e inclusivo della tecnologia IA e dei suoi strumenti, e sensibilizzare gli utenti sui rischi e sui vantaggi derivanti dall'uso di soluzioni di IA per assicurarne la trasparenza e la spiegabilità e per fornire strumenti e abilità alla tutela dei diritti, nel rispetto dei principi di dignità umana, dei diritti fondamentali e dei principi democratici previsti nel Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza artificiale (c.d. "AI Act").

Per garantire inoltre la parità di accesso all'uso la Regione si adopera per diffonderne l'uso attraverso le reti di facilitazione digitale nonché la promozione di iniziative e contenuti volti a ridurre il cosiddetto digital divide nei confronti della IA.

La PdL intende affrontare una tematica estremamente cogente a livello globale, ossia la sempre maggiore pervasività della IA nella società e nella vita privata e lavorativa dei cittadini, mirando a promuovere ed orientare le politiche della Regione per massimizzare la tutela dei cittadini, dei lavoratori e delle competenze ed abilità "umane" rispetto ai rischi derivanti dalla diffusione di contenuti artificiali o ai rischi di sostituzione nell'attività lavorativa con IA.

La PdL dunque, oltre a descrivere principi e diritti che per la Toscana vengono valorizzati e presidiati rispetto alle sfide della IA, va ad indirizzare le azioni e le politiche regionali in modo da implementare concretamente le condizioni per attuare tali principi e diritti.

In questo senso non vengono introdotte nuove tipologie di spesa per l'Amministrazione Regionale bensì vengono orientate iniziative ed azioni di facilitazione digitale, promozione di competenze digitali, azioni di supporto alla cittadinanza ed ai lavoratori, che già Regione Toscana implementa in virtù di altre norme o progetti, nelle direttrici attuative indicate dalla PdL.

Nel seguito si individuano in dettaglio tali ambiti di azione e se ne motivano le invarianze di bilancio rispetto ai finanziamenti già stanziati.

Art. 1 Principi e finalità

L'articolo 1 delimita i principi e le finalità della proposta di legge, in linea con la citata legge n.132/2025, che reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, indicando i riferimenti normativi di livello europeo ed internazionale. Prevede azioni orientate a sensibilizzare i cittadini e i fruitori dei sistemi di IA ad un uso consapevole della relativa tecnologia attraverso attività formative in grado di farne comprendere i rischi e le possibilità collegate.

I commi 1, 2, 3 e 4 hanno carattere di principio, regolatorio o definitorio; i principi ivi enucleati sono dettagliati nei successivi articoli della pdl al cui commento si fa rinvio. Pertanto da tali commi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 Ambito di applicazione

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione soggettiva della proposta di legge. Nel rispetto della normativa comunitaria e della competenza concorrente statale esercitata con la legge 132 del 23

settembre 2025, i commi 1 e 2 individuano come soggetti di applicazione della legge i soggetti regionali e del SSR.

Il comma 3 individua l'ambito di applicazione della PdL, precisando che i principi, le finalità e le linee di azione della PdL riguardano anche gli altri soggetti della Rete telematica regionale Toscana (RTRT) già previsti agli articoli 17 e 18 della l.r. 57/2024. Gli enti locali della Toscana e i loro enti e organismi dipendenti o strumentali, oltre agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati, nonché ogni altro soggetto pubblico e privato che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione, partecipano alla RTRT attraverso convenzioni non onerose stipulate con la Regione di cui alla L.R.57/2024 pertanto le indicazioni e le linee di azione della presente PdL, non introducono nuovi ambiti di attività con oneri a carico del bilancio regionale né oneri organizzativi specifici per gli Enti, bensì mirano ad orientare processi di facilitazione digitale, di formazione, di informazione, supporto e comunicazione alla cittadinanza già esistenti nei territori secondo i principi e le finalità della su citata L.R. 57/2024.

Il comma 4 prevede inoltre la collaborazione sulle materie oggetto della PdL con soggetti pubblici e privati anche mediante l'Osservatorio e il Centro di competenza di cui ai successivi articoli 8 e 9.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Strategia regionale e governance IA

L'articolo 3 prevede la definizione da parte della Giunta regionale della Strategia regionale per l'IA, la quale contiene il modello di governance e di organizzazione della Regione mediante indicazioni procedurali e operative, obiettivi e risultati attesi nell'ambito dell'agenda digitale toscana ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57.

E' previsto inoltre che la Strategia regionale per l'IA dia indicazioni per le attività di ricerca scientifica con Università e centri di competenza, per i contenuti delle attività formative per l'IA e le modalità di collaborazione con i soggetti che sono definiti in art. 5, nonché le azioni per i territori toscani in ottica della Toscana diffusa e le sperimentazioni da promuovere mediante regulatory sandboxes (articolo 25 della l.r. 57/2024)

La Strategia regionale per l'IA è definita in coordinamento e concertazione con le politiche settoriali, nel rispetto degli atti di programmazione regionali, non in conflitto con gli atti di programmazione statali in materia, ed è redatta **dalla direzione della Giunta regionale competente in materia di IA**, anche coordinandosi con gli organi della RTRT e con il supporto dell'Osservatorio dell'articolo 8 e il Centro di competenza dell'articolo 9 **e del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). È elaborata previa concertazione con gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative.**

Ai sensi dell'art.3 comma 2 lettera b) la redazione della Strategia Regionale e del modello di governance della IA, che seguiranno i principi, le finalità e le direttrici di azione indicate dalla L.R. 57/2024 e dalla presente PdL, è un'attività svolta dalle strutture Regionali nell'ambito della struttura organizzativa già esistente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per tale attività la Regione si coordinerà con gli organi della RTRT, con il **CORECOM** e con l'Osservatorio ed il Centro di Competenza, per questi ultimi si fa rinvio al commento dell'articolo 8 e 9.

Per quanto riguarda il comma 1, le attività con le Università ed i Centri di Ricerca, previste alla lettera b, nell'ambito del Centro di Competenza, non sono aggiuntive, in quanto già previste

dall'art. 24 della L.R. 57/2024, mentre per quanto riguarda le attività formative previste dalla lettera c, si rimanda al commento dell'articolo 6 della presente PDL.

Art. 4 Linee di intervento regionale

L'articolo 4 della pdl n. 13 è volto a specificare gli interventi da promuovere nonché i criteri ispiratori e loro ambito. Il comma 3 richiama i soggetti vulnerabili e la riduzione dei divari digitali come punti di attenzione per la programmazione e attuazione delle iniziative e specifica che la rete dei soggetti attuatori degli interventi è individuata dalla legge nell'articolo che segue.

L'intero articolo è volto ad orientare tutte le azioni di Regione Toscana verso i principi della pdl. Le linee di intervento sono attuate nell'ambito delle competenze delle strutture regionali e mediante l'utilizzo di risorse di umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In particolare, la lettera a) fa riferimento a tematiche (opportunità, modalità di esercizio dei diritti, prevenzione degli effetti pregiudizievoli derivanti da un uso improprio delle tecnologie) che trovano poi disciplina e sviluppo nei successivi articoli ed emendamenti. Quindi si rimanda al relativo commento della Relazione Tecnico Finanziaria degli articoli 5, 6, 7 e 9 e relativi emendamenti.

La lettera b) estende l'insieme degli attori da coinvolgere nelle azioni formative previste e che sono già coinvolti negli interventi realizzati a legislazione vigente. In particolare, il coinvolgimento dei Centri per l'impiego nelle iniziative formative avviene nell'ambito della programmazione regionale vigente in materia di lavoro, formazione e servizi per l'impiego, anche al fine di evitare l'introduzione di nuovi obblighi organizzativi non accompagnati da specifiche risorse. *Si rinvia pertanto a quanto precisato nella RTF nel commento dell'articolo 6.*

La lettera c) introduce l'attività di ricerca come peraltro già previsto all'articolo 9 sul Centro di Competenza regionale sull'IA e nell'ambito delle progettualità già in essere e quindi senza ulteriori oneri.

La lettera d) indirizza l'azione di attrazione investimenti di Regione Toscana verso la valorizzazione delle competenze ed infrastrutture regionali senza ulteriori oneri; in particolare si opererà tramite l'inserimento di un'apposita premialità negli usuali strumenti di incentivazione regionali e tramite un accompagnamento dedicato da parte della struttura Invest in Tuscany in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione e quindi, conclusivamente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già in essere.

La lettera e) introduce l'azione di orientamento alla tutela esercitata dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 4 che lo stesso articolo 8 specifica svolgersi senza oneri

Le lettere f), g) e h) fanno riferimento all'ambito della formazione, già esercitato da Regione Toscana anche mediante l'offerta formativa professionale e di tipo life long learning, riorientandone i principi e le finalità. Inoltre, per queste linee di intervento, Regione Toscana può avvalersi della rete dei punti di facilitazione digitale, progetto che ha già previsto finanziamenti a legislazione vigente, come rilevato nella Relazione Tecnico Finanziaria, all'articolo 4 lettera b.

La lettera i) propone di orientare investimenti regionali per l'implementazione dell'AI nelle imprese toscane. La Regione Toscana, nell'ambito delle misure di finanziamento attive

rivolte alle imprese, prevede già, nel catalogo dei servizi offerti, la possibilità di finanziare interventi di innovazione basati sull'introduzione di sistemi di AI.

I commi 2 e 3, avendo natura ricognitiva e di coordinamento, nel richiamare i soggetti di cui la Regione si avvale, già disciplinati dalle ulteriori disposizioni della proposta di legge, nonché nel ribadire i principi ispiratori delle linee di intervento regionali, non introducono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 Soggetti

Questo Articolo individua i soggetti e le entità sul territorio che concorrono nella attuazione della PdL.

In particolare, il comma 1) descrive il ruolo dei centri di facilitazione digitale in sinergia con i centri per l'impiego per promuovere le finalità di cui alla PdL nonché per fungere da punto di ascolto e di dialogo su segnalazioni relative alla IA dalla cittadinanza.

Da un lato si impiegano funzioni e presidi già previsti dalla L.R. 57/24 e dalle Leggi in materia di Centri per l'Impiego, dall'altro si orientano le attività che tali centri svolgono anche verso i contenuti relativi alla PdL. Tale arricchimento dei contenuti promossi dai centri e presidi in oggetto non si traduce in ulteriori oneri per l'Amministrazione bensì nel fornire agli Operatori degli stessi informazioni e contenuti per poter supportare la cittadinanza nell'utilizzo consapevole e tutelato della IA.

Relativamente al comma 2 (La Regione indirizza altresì verso l'utilizzo degli sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 “Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti” per la tutela e l'orientamento della cittadinanza all'uso corretto dei sistemi di LA) Il Comma non prevede nuovi interventi ma si concretizza nell'indirizzare l'azione dei già costituiti sportelli delle associazioni dei consumatori verso i principi della tutela e orientamento della cittadinanza nell'uso dell'AI; pertanto, non si rilevano ulteriori o nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relativamente al comma 3 (“I Centri per l'impiego orientano i lavoratori verso percorsi formativi per l'apprendimento all'uso dei sistemi IA e per la loro riqualificazione al fine di promuovere una adeguata collocazione o ricollocazione lavorativa rispetto all'introduzione della IA negli ambienti di lavoro. La Regione conforma alla presente legge i bandi per le agenzie formative ed i formatori accreditati per la formazione erogata con i contributi regionali”), i Centri per l'impiego, nell'ambito dei servizi al lavoro offerti agli utenti, già orientano ed offrono – laddove necessario – percorsi di qualificazione o riqualificazione all'uso dei sistemi di IA. Pertanto le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La previsione del comma 4 della collaborazione da parte degli RTD nell'attuazione della presente PdL va da un lato a richiamare ambiti già previsti dalla L.R. 57/24 e già finanziati nell'ambito del supporto alla rete degli RTD come specificato nel commento all'articolo 4 della presente Relazione, e dall'altro va a coinvolgere gli RTD nel promuovere un orientamento delle rispettive azioni già in essere secondo i principi e le finalità della presente PdL, a beneficio della popolazione dei territori amministrati dagli Enti cui gli RTD stessi fanno riferimento, ed in collaborazione con l'azione Regionale.

Come specificato ai commi 5 e 6, la Regione può avvalersi del centro di competenza IA di cui all'art. 9 e collaborare e raccordarsi con gli enti locali e le loro società in house e partecipate, nonché con il consorzio METIS Toscana, ambiti già previsti dalla L.R. 57/24, per tale motivo da tale collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6 Istruzione, orientamento, formazione e lavoro

Relativamente al comma 1:

lettera a) (“l’inserimento di moduli e attività formative specifiche nell’ambito dei percorsi di cui alle figure nazionali realizzate dagli Istituti Tecnologici Superiori e nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore): non si prevedono ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto è possibile promuovere moduli ed attività specifiche per l’IA, integrandoli dentro i percorsi previsti dai repertori nazionali ITS e IFTS vigenti che ne definiscono le figure in uscita dai percorsi stessi. E’ comunque possibile prevedere di inserire nei bandi relativi a percorsi ITS e IFTS – attualmente già finanziati con risorse comunitarie e nazionali - punteggi specifici in coerenza con il criterio Innovazione (declinata poi in termini di innovatività) già inserito nei criteri di selezione fissati dal Comitato di sorveglianza FSE + 21-27 (Decisione della GR n 6089/del 19/08/2022 ess.mm.ii).

lettera b) (l’inserimento di corsi e attività formative nell’ambito dei percorsi di formazione professionale di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), resi disponibili attraverso il Catalogo disciplinato dall’articolo 16 della medesima legge) e d) (“percorsi di formazione professionale all’uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell’ambito delle nuove tecnologie;): non si prevedono ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto moduli ed attività specifiche di IA saranno integrati all’interno di percorsi previsti dal repertorio regionale delle figure e dal repertorio regionale dei profili professionali. I percorsi di formazione professionali, resi disponibili attraverso il Catalogo dell’Offerta Formativa, sono già finanziati con risorse comunitarie e nazionali. In fase di predisposizione di nuovi bandi, saranno comunque previsti criteri premianti per incentivare la presenza di moduli dedicati all’IA nell’ambito dei corsi di formazione professionale, senza che questo comporti costi aggiuntivi.

Inoltre, percorsi di formazione professionale all’uso dei sistemi di IA e di riqualificazione dei lavoratori per opportunità professionali nell’ambito delle nuove tecnologie, potranno essere finanziati nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente della Toscana 2021-2027 (S3), di cui alla DGR n.35 del 26.01.2026, contenente il Piano di Lavoro 2026- 2027, che prevede che le risorse europee possono finanziare iniziative nell’ambito delle Tecnologie.

La Regione Toscana, inoltre, prevederà di incrementare la formazione e-learning attraverso la piattaforma TRIO in materia di AI attraverso la realizzazione di moduli specialistici che affrontino varie tematiche e mediante il supporto a iniziative di formazione finanziata e riconosciuta. Tale implementazione non prevede costi aggiuntivi in quanto inclusa nelle risorse già stanziare per la gestione della suddetta piattaforma attraverso una specifica linea di finanziamento sul programma FSE+ 2021-2027 a valere sull’azione 2.f.9 Interventi per l’acquisizione di competenze digitali, trasversali e di base.

lettere c) (“l’inserimento di moduli nell’ambito di corsi di laurea e l’attivazione di percorsi specialistici sull’utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari, **nel rispetto dell’autonomia delle università**) e j) (“l’uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria”): Riguardo “l’inserimento di moduli nell’ambito di corsi di laurea e l’attivazione di percorsi specialistici sull’utilizzo consapevole e responsabile dei sistemi di IA, anche in relazione a specifici ambiti disciplinari”, non si prevedono ulteriori oneri in quanto detti moduli e percorsi potranno essere integrati nei progetti formativi proposti dalle università toscane in risposta ai bandi regionali adottati a valere sul FSE+ misura 2.f.2 (Corsi di laurea e post laurea realizzati in rete fra università ed enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese). L’integrazione delle proposte formative potrà essere incoraggiata prevedendo specifici punteggi

di valutazione per quei progetti che prevedano moduli e corsi dedicati all'IA e al suo utilizzo consapevole.

Analogamente non si prevedono oneri ulteriori per promuovere "l'uso di strumenti di IA per orientare e favorire scelte informate dei percorsi di formazione universitaria". L'utilizzo di tali strumenti potrà essere incoraggiato, prevedendo appositi punteggi di valutazione, nei bandi per progetti di Orientamento dalla scuola secondaria superiore all'università, adottati tramite l'Azienda Regionale DSU e finanziati sul FSE + misura f.7 (Orientamento verso l'università).

lettera **k**) ("l'uso di strumenti di IA nell'orientamento al lavoro, alla formazione professionale e nell'incontro domanda e offerta di lavoro a favore di cittadini e imprese) e **l**) ("l'uso di strumenti di IA per l'analisi e la gestione delle competenze dei cittadini e dei lavoratori, al fine di migliorare i processi formazione, rafforzare l'efficacia dell'incontro tra domanda e offerta, ridurre il disallineamento tra competenze richieste e disponibili) si conferma quanto detto per il comma 2 dell'art. 5 ovvero che l'attività è svolta dall'Agenzia ARTI con le risorse umane e strumentali già disponibili, nei limiti delle dotazioni organiche e finanziarie originarie, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia e di Regione Toscana rispetto agli oneri di funzionamento ordinariamente previsti in bilancio regionale per il Programma triennale delle attività dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI).

lettera **e**) – l'attività non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione in quanto rappresenta una serie di azioni – senza oneri aggiuntivi - di orientamento di contenuti coerenti con la PdL ai soggetti indicati; sono infatti previsti – in continuità con quanto fatto nell'ambito della LR 57/2024 - incontri, workshop, attività di disseminazione ed eventi di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole anche per il tramite della rete di facilitazione digitale, realizzabili con le risorse interne di Regione Toscana senza ulteriori oneri; esempi di queste iniziative sono gli incontri svolti nelle Province di Arezzo verso studenti di Istituti Tecnici sul tema Intelligenza Artificiale (2024), o di Firenze con l'evento (2026) rivolto a studenti di alcuni ITS toscani sul tema intelligenza artificiale con hackathon di elaborazione di idee;

Le lettere f) e g) ampliano la platea dei soggetti destinatari delle iniziative formative finalizzate all'uso consapevole dell'AI. La disposizione non introduce ulteriori specifiche attività ma estende l'ambito soggettivo dei relativi destinatari. L'attività non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale in quanto rappresentano iniziative di orientamento di contenuti coerenti con la PdL ai soggetti indicati; sono infatti previsti – in continuità con quanto fatto nell'ambito della LR 57/2024 - incontri, workshop, attività di disseminazione ed eventi di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole anche per il tramite della rete di facilitazione digitale, realizzabili con le risorse umane, strumentali interne di Regione Toscana; esempi di queste iniziative sono gli incontri svolti nelle Province di Arezzo verso studenti di Istituti Tecnici sul tema Intelligenza Artificiale (2024), o di Firenze con l'evento (2026) rivolto a studenti di alcuni ITS toscani sul tema intelligenza artificiale con hackathon di elaborazione di idee."

lettera **h**) – l'attività non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione in quanto rappresenta una declinazione di contenuti – originati dalla PdL – di un percorso di aggiornamento continuo degli operatori dei centri di facilitazione digitale già svolto in virtù della LR57/2024 e delle attività indicate agli articoli 4 comma 1 lett.b);

lettera **j**) - l'attività non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione in quanto si concretizza nell'attività di indirizzo svolta da Regione Toscana nell'orientare i percorsi formativi dei soggetti indicati sui contenuti espressi dalla PdL;

lettera **m**) – l'attività non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione in quanto si concretizza nello svolgimento di azioni di divulgazione e di proposizione di contenuti verso le organizzazioni indicate che già l'Amministrazione svolge in virtù dei compiti assegnati alla Regione dall'art.6 comma 1) lett. k) della LR57/2024

Per quanto riguarda il comma 2 del presente articolo ("Nell'ambito di progettualità statali o europee, la Regione, mediante accordi con le Università toscane, può finanziare borse di dottorato e può cofinanziare corsi di studio nelle materie oggetto della presente legge") non si prevedono ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. La Regione, in accordo con le università, potrà proporre progetti per il finanziamento di borse di dottorato su temi connessi alla IA, nell'ambito degli avvisi dottorati in PA finanziati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7 Carta toscana dei diritti digitali nell'era IA

La Carta è uno strumento di soft law senza oneri; assolve funzioni allo stesso tempo "pedagogiche" e di comunicazione, anche con effetti indiretti di accountability sulle stesse strutture regionali. Il "diritto" di reclamo e riesame si esercita tramite le competenze dell'Osservatorio e nell'ambito di quanto previsto dalle fonti competenti sulla disciplina in materia.

L'introduzione della Carta non comporta alcun onere nuovo ed aggiuntivo a carico del bilancio regionale in quanto consiste nella predisposizione di un documento di indirizzo e divulgazione elaborato dalle competenti strutture della Giunta regionale nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali. Le attività di elaborazione, aggiornamento e diffusione del documento sono pertanto svolte mediante le risorse umane e strumentali già disponibili presso l'Amministrazione regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 Osservatorio IA

L'articolo prevede la costituzione presso la Giunta regionale dell'Osservatorio sull'Intelligenza Artificiale, indicandone la composizione ed i compiti, fra i quali la formulazione di indirizzi sulle linee guida di cui all'art. 7, l'esame delle segnalazioni che riceve dagli utenti sul rispetto dei diritti connessi all'uso dell'IA, intermedie dai centri di facilitazione digitale come specificato in articolo sopra descritto, indirizzando l'utente per l'eventuale trasmissione alle autorità e amministrazioni competenti, monitorandone l'esito.

L'Osservatorio collabora con vari organismi nazionali ed europei in materia di governance dell'IA, con RTRT e con il Difensore civico regionale, formula raccomandazioni alla Giunta e al Consiglio regionale anche indicando le caratteristiche degli applicativi per la presentazione telematica delle segnalazioni.

Come previsto dal comma 5, i soggetti partecipano all'osservatorio a titolo gratuito senza nessun compenso infatti i partecipanti non percepiscono né gettoni, né indennità né rimborsi spese inoltre l'Osservatorio si avvale della collaborazione degli RTD e dei settori competenti della Regione, secondo l'organizzazione disciplinata dalla Giunta Regionale, anche per il supporto tecnico, su cui viene coadiuvato dal Consorzio Metis nell'ambito dei finanziamenti come indicato sopra relativamente all'art.4 comma 1) lett. e) per le attività di supporto e valorizzazione dei responsabili della transizione digitale (RTD). Quindi anche da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 Centro di competenza regionale sull'IA

L'articolo declina i contenuti e gli ambiti di attività ai fini della PdL per il Centro di competenza regionale IA ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 57/2024; la Giunta regionale procede a valorizzare l'apporto scientifico di università, enti di ricerca e la collaborazione di soggetti del terzo settore per coadiuvare l'Amministrazione Regionale nell'affrontare al meglio secondo i principi e le finalità della PdL le sfide dell'IA dei prossimi anni.

In particolare, elenca i diversi ambiti di attività previsti per il Centro:

a) promozione di ricerca interdisciplinare su IA con applicazioni agli ambiti della presente Legge;

b) supporto ed indirizzo scientifico nella definizione dei contenuti dei percorsi di istruzione, orientamento e formazione previsti dall'articolo 6;

c) valutazione su sperimentazioni di applicazioni di IA;

d) divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza;

e) supporto alle strutture competenti per l'attuazione della PdL.

L'articolo è volto a specificare che il centro di competenza valorizzando le esperienze già maturate nel settore dell'IA, persegue l'aggregazione delle università toscane e degli istituti del CNR operanti sul territorio regionale.

La PdL non introduce ulteriori oneri per l'Amministrazione in quanto declina ulteriormente i contenuti e gli ambiti per i Centri di competenza già previsti dalla L.R. 57/24 art.24 e, pertanto, il presente articolo ha carattere regolatorio e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10 Modifiche della l.r. 57/2024

L'articolo modifica l'articolo 7 della l.r. 57/2004 introducendo la Carta dei servizi con il seguente comma:

“2 bis. La Giunta regionale approva una Carta dei servizi per i centri di facilitazione digitale al cui rispetto subordina l'erogazione di contributi agli stessi, nell'ambito delle risorse disponibili.”.

La disposizione ha carattere regolatorio e non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto nell'ambito degli avvisi per i centri di facilitazione digitale sarà richiesto ai soggetti partecipanti di aggiungere alle tematiche oggetto di facilitazione quelle della presente PdL e prevedendo di operare secondo un quadro coerente di servizi erogati che sarà descritto in modo più compiuto e sintetico in una carta dei servizi dei Centri stessi, elemento che di per sé non comporterà l'erogazione di contributi aggiuntivi ai Centri oltre quelli già previsti per le attività di facilitazione ai sensi della LR 57/2024 e già sopra dettagliati per le finalità della PdL.

Art. 11. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 57/2024

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 57/2024 inserendo le lettere d bis) e d ter).

Si tratta di una specificazione necessaria, di natura prettamente tecnica, per le azioni regionali in tema di IA che trovano una collocazione idonea nella l.r. 57/2024 (lettera d bis) e di precisare che la Regione promuove l'IA che miri all'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici così da aumentarne l'efficienza e migliorare il benessere sociale (lettera d ter). La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si tratta di una formulazione dettagliata di principi generali che orientano l'organizzazione del sistema regionale dei servizi e delle infrastrutture. Come precisato nella Relazione Tecnico Finanziaria relativa alla l.r. 57/2024 l'articolo 8 di questa legge "non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto detta norma di indirizzo ed ha carattere regolatorio e procedurale".

Articolo 12 Linee guida

Richiamando quanto già previsto dalla L.R. 57/24 art.8 comma 2, Si ritiene opportuno inserire le linee guida sulla IA nell'ambito della l.r. 57/2024 che all'articolo 14, comma 2, prevede linee guida regionali per i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione e dare impulso all'amministrazione digitale. Le linee guida vengono declinate secondo le finalità della presente PdL, aggiungendo altresì la previsione di parti relative a indicazioni per affrontare i contenuti della PdL in iniziative di dialogo con la cittadinanza, in collaborazione con enti pubblici e privati.

Come sopra specificato, l'elaborazione di linee guida in tema di IA è già oggetto delle attività di Regione illustrate dalla L.R. 57/24 e viene qui declinata secondo i contenuti e le finalità di cui alla presente PdL per quanto attiene l'IA ed i suoi impatti, non comportando quindi ulteriori oneri.

Tali linee guida forniscono indirizzi agli enti di cui all'articolo 2 sull'utilizzo dei sistemi IA e si coordinano con le linee guida dell'Agenda digitale toscana di cui all'articolo 14, comma 2 della L.R. 57/2024, costituendo supporto per l'elaborazione di strumenti di autoregolazione dell'uso dell'IA da parte di operatori privati con sede in Toscana.

La disposizione ha carattere regolatorio e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di norma nella quale vengono solo declinati indirizzi di dettaglio rispetto a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 2, della L.R. 57/2024.

Art. 13 Clausola valutativa

Questo articolo, introduttivo della clausola valutativa, descrive in modo puntuale le attività svolte dalla Giunta che devono essere "rendicontate" all'assemblea legislativa; è un adempimento che deriva dallo Statuto perché sia le commissioni che l'aula possano adeguatamente svolgere le proprie indefettibili funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La clausola valutativa, infatti, disciplina esclusivamente le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione della legge mediante la trasmissione periodica di una relazione al Consiglio regionale. Le attività di raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni sono svolte dalla Giunta regionale nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, in coordinamento con l'Osservatorio sull'IA e il Centro di Competenza regionale, già istituiti dalla presente legge. Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si tratta di attività ricognitiva realizzata mediante l'impiego delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Anche con riferimento alla specifica previsione di cui al comma 2, lettera d), la relazione si limita a restituire gli elementi conoscitivi disponibili,

senza introdurre autonome attività di rilevazione e, quindi, senza determinare oneri aggiuntivi di qualsivoglia natura.

Art. 14 Norma transitoria

L'articolo prevede che la Strategia regionale IA è redatta con il supporto dell'Osservatorio dell'articolo 8 e del Centro di competenza dell'articolo 9 una volta che siano costituiti.

La disposizione ha carattere regolatorio e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

La pdl non introduce nuovi e/o maggiori oneri per il bilancio regionale né a carico della finanza pubblica in generale. L'analisi qualitativa, ove opportuno, mette in evidenza, la quantificazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente sul Bilancio 2026/2028 coerentemente con le finalità della PdL.

--

Copertura finanziaria:

Descrizione:

La proposta di legge è corredata della clausola di neutralità finanziaria. Da tale proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale né a carico della finanza pubblica in generale; alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel commento dei vari articoli sono riportate le motivazioni e le risorse disponibili a legislazione vigente volte a supportare l'affermata neutralità finanziaria.

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria utilizzata oppure la presenza della clausola di neutralità finanziaria

A) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1 Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziata nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziata in bilancio

2 Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse rese disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

B) MODALITA' COPERTURA ONERI PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI

1 Mezzi di bilancio

1.1. utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

1.2. utilizzo di altre risorse stanziato in bilancio

2 Interventi normativi

2.1. Utilizzo di risorse reperite tramite la modifica della legislazione vigente che dispone nuove o maggiori entrate

2.2. Utilizzo di risorse rese disponibili tramite la modifica della legislazione vigente di spesa

C) PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NEUTRALITA' FINANZIARIA" X